— X LEGISLATURA —

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 15 MARZO 2016, N. 23

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 4 "NORME IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI"

— X LEGISLATURA —

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della I.r 4/2010)

- 1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), è sostituita dalla seguente:
- "f) la promozione degli ecomusei, intesi come ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché elementi identitari della storia, delle tradizioni, del lavoro e delle produzioni locali, oggetto di tutela e valorizzazione con modalità e forme di riconoscimento stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento generale, basato su principi di economicità e semplificazione delle procedure, vol-

to a stabilire le modalità attuative e gestionali connesse all'istituzione, al riconoscimento, al funzionamento e alla diffusione degli ecomusei. L'elaborazione dei regolamenti dei singoli ecomusei avviene con il concorso di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, previo parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;".

Art. 2 (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

IL PRESIDENTE (Antonio Mastrovincenzo)

Outovio Mastrovincens